

Palazzo Reale di Napoli

CONTRATTO

Oggetto: "Napoli - Palazzo Reale di Napoli. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della cabina elettrica di Piazza Plebiscito Palazzo Reale di Napoli e cabina delle Scuderie Reali".

Responsabile unico del procedimento: Geom. Vincenzo Giuseppe Sabini

CIG: ZD9320478C- Impresa **ORFE' s.r.l. costruzioni**, con sede in Napoli alla Via Stazione Marittima-Porto- Napoli (P.IVA 03721560633)

Importo a base di appalto: €. 22.191,67 oltre IVA – ribasso **10%**

Importo contrattuale: €. 19.972,50 oltre IVA 10%

TRA

il **MINISTERO DELLA CULTURA (nel seguito denominato MIC) – Palazzo Reale di Napoli**, con sede legale in Napoli, alla Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona del Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito anche Stazione appaltante o PAL o Parte),

E

L'impresa ORFE' s.r.l. costruzioni, con sede in Napoli alla Via Stazione Marittima-Porto- Napoli P.IVA 03721560633, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Francesco Orfé (di seguito anche Appaltatore)

premessò

- Che in data 22/03/2021 è stato redatto un verbale di constatazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 del D.M. n. 154/2017 e 163, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con il quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico e Sicurezza Geom. Vincenzo Giuseppe Sabini, funzionario per le tecnologie, giusto conferimento d'incarico prot. n. 67 del 27/1/2021, a seguito di corto circuito e conseguente disalimentazione della cabina elettrica del Palazzo Reale e della connessa cabina elettrica delle Scuderie Reali e vista l'urgenza di ripristinare la funzionalità, dopo aver effettuato un sopralluogo presso l'area interessata al fine di verificare e constatare i danni, ha affidato i lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità delle suddette cabine all'impresa Orfé

costruzioni s.r.l. con sede in Napoli alla Via Stazione Marittima-Porto- Napoli, P.IVA 03721560633, quale impresa

che aveva già in precedenza effettuato un intervento sull'intero impianto di illuminazione del Palazzo Reale di

Napoli, e che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire ad horas i suddetti lavori entro il limite di spesa

di € 20.000,00;

- che, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, con decreto di approvazione n. 2 del 30.3.2021, è stata

approvata la perizia giustificativa dei lavori di che trattasi, redatta in pari data, dal responsabile dell'Ufficio Tecnico

e Sicurezza Geom. Vincenzo Giuseppe Sabini per l'importo dei lavori di € 22.191,67 che, al netto del ribasso del

10% di € 2.219,17 offerto dall'Appaltatore, è pari ad € 19.972,50 comprensivi dei costi della sicurezza non

soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che alla data del decreto di approvazione della perizia giustificativa del 30.3.2021 non vi era la necessaria

copertura finanziaria e pertanto, trattandosi di lavori urgenti e indifferibili, gli stessi sono stati eseguiti in regime di

somma urgenza;

Che, con determina n. 24 del 07.04.2022, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'Anno

finanziario 2022 con decreto della DG-MU n. 331 del 17/03/2022, è stata impegnata la somma di € 21.969,75

(di cui € 19.972,50 come importo netto ribassato ed € 1.997,25 per iva al 10%), sul bilancio 2022–capitolo

2.1.2.020- Art. 2.02.03.06.001/A;

- che le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono state regolarmente eseguite con

esito positivo;

- che l'impresa Orfè costruzioni s.r.l. ha presentato la documentazione necessaria per la stipula del contratto

dell'importo di € 19.972,50 (diciannovemilanovecentosettantadue/50) oltre iva;

preso atto:

della improcrastinabile necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e di

ripristinare la funzionalità tecnica degli impianti elettrici, anche al fine di poter procedere al collaudo ed alla messa

in esercizio di tutti gli impianti, sia quelli degli allarmi che quelli elettrici, dell'intero Palazzo Reale di Napoli;

che i lavori de quibus hanno avuto inizio nella medesima giornata nella quale sono stati ordinati;

visti:

il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei Statali" e ss.mm. e ii;

il D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017 n. 96, recante disposizioni

urgenti in materia finanziaria;

l'art. 23 del Decreto legislativo MiBACT n. 154/2017, a norma del quale: "L'esecuzione dei lavori di cui al presente

decreto è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità

o alla tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro,

secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del Codice dei contratti pubblici";

l'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;

il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti, ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Disposizioni preliminari.

La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo ed ha forza di patto.

Art. 2 – Oggetto del contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto si formalizza l'affidamento diretto in favore della Impresa Orfè costruzioni s.r.l. con sede in Napoli alla Via Stazione Marittima-Porto-Napoli, per l'esecuzione dei lavori di Somma

Urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della cabina elettrica di Piazza del Plebiscito Palazzo

Reale di Napoli e cabina delle scuderie secondo quanto previsto nel presente contratto e nella perizia

giustificativa approvata con decreto n. 2 del 30.3.2021 – la quale, anche se non materialmente allegata, è parte

integrante e sostanziale del presente contratto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che,

visionata e già controfirmata dalle parti per integrale accettazione, è agli atti presso gli uffici della S.A.

L'Appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli

obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto o, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui al

presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale complessivo netto, a seguito del ribasso del 10% offerto dall'Appaltatore, ammonta ad

€. 19.972,50 (Euro diciannovemilanovecentosettantadue/50) oltre IVA.

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 148, comma 1 e 6 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 4 – Domicilio dell'appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica

L'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Napoli, alla Via Stazione Marittima-Porto-Napoli, Tel.

0815518313– PEC amministrazioneorfe@pec.it. È onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla

stazione appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la

comunicazione. In caso contrario, la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità. Ogni notificazione o

comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal

direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria

competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del direttore

tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente

articolo di contratto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato o a mezzo spedizione postale.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, a copertura dei danni che la stazione

appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza

assicurativa cd. C.A.R. con la Unipol Sai, Agenzia di Napoli n. 1/39360/61/166920069 stipulata in data 8.04.2021.

Art. 6–Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori.

Il termine entro il quale il lavoro deve essere ultimato è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di somma urgenza.

Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale e l'Impresa, nell'accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la realizzazione dei lavori, di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, i materiali, i manufatti e le maestranze necessarie per completare i lavori nell'anzidetto termine, nonché di aver tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione delle opere. Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l'eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato, comporterà per l'Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto d'appalto. Per la sospensione dei lavori si richiamano le norme di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 107 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice il risarcimento del danno dovuto all'appaltatore sarà quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 10 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n. 49 Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne una proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.

Art. 7–Penale per ritardi.

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del

procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante, l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 8–Risoluzione e recesso del contratto.

La stazione appaltante potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. In tutti i casi di risoluzione trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Con la redazione dello stato di consistenza e il conseguente sgombero del cantiere le chiavi dello stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla stazione appaltante per il tramite del direttore dei lavori.

Art. 9 – Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 10 – Varianti.

Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dagli artt. 106 e 148 del D. Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Art. 11 - Anticipazioni e contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base delle quantità effettivamente realizzate di ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori provvede a rilevarne le misure secondo l'unità di misura riportate sull'elenco prezzi unitari. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco, si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.

Art. 12– Pagamenti.

Il pagamento verrà corrisposto in un'unica soluzione al completamento delle opere di messa in sicurezza di cui all'oggetto del presente contratto, e dunque dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Ai fini del pagamento l'Impresa dovrà produrre fatture elettronica all'identificativo dell'Amministrazione

Palazzo Reale di Napoli, Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637 - Codice Univoco MGSIMOW.

Il Palazzo Reale di Napoli effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dalla propria tesoreria.

Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa Amministrazione, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente dal Palazzo Reale di Napoli.

Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura "l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972."

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. Il presente atto si intende automaticamente risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi della procedura indicata.

Per il presente contratto l'Appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, presso: l'Intesa Sanpaolo S.p.a. di Napoli

- Agenzia n° 66178 sita in via Nuova Marina n° 20 intestato alla Ditta Orfè costruzioni s.r.l.

La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è il Sig. Orfè Francesco (CF: RFOFNC56L18F839M)

Iban: IT03T0306903516100000007492

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo all'investimento in oggetto.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Art. 14 – Consegna delle opere alla stazione appaltante.

Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ed alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi degli artt. 1665 e seguenti del codice civile.

Art. 15 – Controversie.

Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alle competenze della giurisdizione ordinaria del Foro di Napoli.

Art. 16- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Con la firma del presente Contratto di appalto l'Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 bis, comma 3 Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.

Art. 18 – Cessione del contratto. Subappalto.

1. È ammesso il subappalto nei limiti di legge.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, a comunicare alla Stazione appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Palazzo Reale di Napoli dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 19 - Certificato di regolare esecuzione

I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione finale. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto

certificato. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, dal Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 145/2000 per la parte ancora in vigore e non abrogata dal 207/2010.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto.

Qualora nel corso del tempo contrattuale dovessero intervenire leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, la cui osservanza dovesse modificare gli oneri posti a carico dell'Appaltatore alla data del contratto, l'incidenza di detti nuovi oneri verrà valutata come disciplinato dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa.

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto o già approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art. 22 - Trattamento dei dati.

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali secondo le disposizioni di cui al GDPR (UE/2016/679), recepito con d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii. per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Art. 23– Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del Prestatore, così come l'apposizione dei bolli sul presente documento.

Il presente contratto, composto da n. 23 articoli e n. 12 pagine numerate, è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà viene dalle stesse contestualmente sottoscritto.

Impresa ORFE' costruzioni s.r.l.

Il Palazzo Reale di Napoli

Il Legale rappresentante Francesco Orfè

Il Direttore Mario Epifani